

Antiriciclaggio. Obblighi di trasparenza sulla titolarità dell'impresa

Sanzioni agli amministratori che non aggiornano il Registro

Valerio Vallefucio

Con l'istituzione del Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trust, nell'impianto **antiriciclaggio** entrano in scena le **nuove sanzioni amministrative pecuniarie** per gli **amministratori di società ed enti**. Nell'ambito delle più stringenti regole di trasparenza, è una novità (articolo 22, comma 3, del Dlgs 90/2017) l'obbligo per gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del Codice civile ad acquisire e conservare per almeno 5 anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva dell'impresa. Obbligo che prevede conseguenze sul piano sanzionatorio.

È prevista la sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice civile, a fronte dell'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi per la mancata comunicazione del titolare effettivo nell'apposito registro. Tale sanzione - da 103 a 1.032 euro - si applica alle imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese (srl, spa, sapa e cooperative), nonché alle per-

sone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro che, contravvenendo all'obbligo di cui all'articolo 21, comma 1, omettono di comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi. Stessa sanzione ai trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, a fronte della violazione degli obblighi informativi che l'articolo 21, comma 3, pone a loro carico. Gli amministratori (ad esempio delle società di capitali) sono considerati dalla nuova normativa antiriciclaggio anche tra i possibili soggetti attivi degli illeciti penali in materia di acquisizione o conservazione di dati falsi (articolo 55, comma 2).

Sanzioni accessorie sono poi riservate ai soci qualora dalle risultanze dei documenti sociali non sia possibile risalire alla titolarità effettiva dell'impresa. In questo caso, gli amministratori dovranno acquisire le informazioni necessarie a seguito di espressa richiesta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni ritenute necessa-

rie o l'indicazione di informazioni fraudolente rendono addirittura inesercitabile il relativo diritto di voto e potranno comportare l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice civile, delle deliberazioni assunte con il loro voto determinante.

Si applicano, inoltre, le norme del Tuf in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali (articoli 120 e 122 del Dlgs 58/1998), quelle del Cap sulla sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, sull'obbligo di alienazione e sui requisiti dei partecipanti (articoli 74 e 77 del Dlgs 209/2005) e sulla pubblicità dei patti parasociali di cui all'articolo 2341-ter del Codice civile.

Sulla base delle nuove norme, la soggettività attiva dell'illecito di cui all'articolo 55, comma 2, può estendersi anche ai fiduciari di trust espressi, i quali (articolo 22, comma 5) sono tenuti a ottenere e conservare per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust.